



	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo BRUINO Piazza Donatori di Sangue, 1 - 10090 - BRUINO - TO Tel: 011.9094470 C.F. 95565680014 cod. meccanografico TOIC837002 www.icbruino.edu.it toic837002@istruzione.it toic837002@pec.istruzione.it</p>	
---	--	---

Circ. n.181 /2021

Bruino, 09 dicembre 2021

Ai docenti
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli alunni
Al DSGA
Al personale ATA
AL SITO WEB

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale scolastico ex D.L. 172 del 26/11/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021;
TENUTO CONTO della contingente necessità di carattere prioritario di tutelare l'interesse pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19;

COMUNICA

che, a partire dal 15 dicembre 2021 è istituito l'OBBLIGO VACCINALE per tutto il personale scolastico e che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale docente e ATA.

L'obbligo riguarda sia coloro i quali devono sottoporsi alla somministrazione della prima dose sia coloro i quali devono sottoporsi alla dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose (9 mesi).

Resta affidata ai **dirigenti scolastici**, che finora hanno avuto il compito di verificare il possesso del green pass, la competenza per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico, tramite il controllo del relativo certificato verde rafforzato.

Nei casi in cui, in occasione del controllo, dovesse risultare che un soggetto non abbia effettuato la vaccinazione anti Covid, o non abbia presentato la richiesta di vaccinazione secondo le modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti scolastici o i loro delegati inviteranno tempestivamente l'interessato a produrre, **entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero

- la documentazione comprovante il differimento della vaccinazione ovvero
- l'esenzione dalla vaccinazione rilasciata da un medico abilitato ovvero
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito ovvero
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Qualora l'interessato dimostrasse di avere effettuato la richiesta di vaccinazione, i dirigenti o i loro delegati dovranno invitarlo a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della predetta documentazione, i dirigenti scolastici o i loro delegati, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ne daranno immediata comunicazione scritta all'interessato e da questo momento scatterà l'**immediata sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il Dirigente provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Per il periodo di sospensione dal lavoro non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è prorogata sino al 31 dicembre 2021 e non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le certificazioni per i soggetti esenti alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono valide solo se rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni di esenzione dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-COV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 art.3 del DL n°105/2021;
- la data di fine della validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (max fino al 31/12/2021);
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Le persone esenti, in via temporanea o permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovranno continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Per quanto non previsto nella presente circolare si rimanda ai suggerimenti operativi emanati dal Ministero dell'Istruzione, che si allegano.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Giacone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dgl 39/93)